REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1992

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato ;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1991, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3551/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che fissa, per la campagna di pesca 1991, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 [2] ;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo ;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità eccedono, per il tonno bianco o alalunga, quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca e, per i tonni albacora di peso non superiore ai 10 kg, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984-1986 ; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3687/91 all'articolo 20, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per l'altra specie, occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986 ;

considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera [3], di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1991, per i prodotti considerati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1991 per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti :

(ecu/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3687/91
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	128
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	103
Tonnetti striati interi	80
Bianco o alalunga interi	111

[1] GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 6.
[3] GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

— albacora interi di peso superiore a 10 kg : 16 502 t,
— albacora interi di peso non superiore a 10 kg : 3 313 t,
— tonnetti striati interi : 14 159 t,
— bianco o alalunga interi : 68 t.

2. Tali quantitativi per l'albacora di peso non superiore a 10 kg e per il tonno bianco sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa e calcolo dell'importo maassimo conformemente all'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3687/91

1. Albacora di peso non superiore a 10 kg

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 20, paragrafo 6, primo trattino)	al 95 % (articolo 20, paragrafo 6, secondo trattino)	al 90 % (articolo 20, paragrafo 6, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	1 711	171	421	2 303
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	744	74	183	1 001
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	9	—	—	9
Quantitativi totali	2 464	245	604	3 313

2. Bianco o alalunga interi

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili	Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 20, paragrafo 6, primo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	30	30
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	2	2
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	36	36
Quantitativi totali	68	68